ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2663 del 25/05/2017
Oggetto	Rif. SUAP 208/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GRECI ENZO SpA per insediamento di Felino. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2753 del 25/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;

- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se in data 27/01/2017 prot. n. 1336, acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 1460 del 27/01/2017, presentata dalla Ditta Greci Enzo SpA, con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Viviana Levati, con sede legale in Felino, Via Calestano n. 38/A e stabilimento ubicato in Felino, Via Calestano n. 38/A, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata dal Comune di Felino in data 04/03/2013;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.,**
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

VISTI:

- l'avviso di indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona inviato da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 2535 del 14/02/2017;

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 09/02/2017 prot RT002090-2017-P, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 2301 del 10/02/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso dal Comune di Felino con nota del 02/03/2017 prot. n. 2606 (comprensivo dell'autorizzazione allo scarico n. 1 del 01/03/2017), acquisito al prot. Arpae n. PGPR 4118 del 06/03/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- la richiesta di integrazioni, per la domanda sopra richiamata, avanzate da Arpae SAC di Parma in data 01/03/2017 prot. n. PGPR 3790;

- la richiesta di proroga avanzata dalla Ditta Greci Enzo SpA in data 18/03/2017 e pervenuta ad Arpae in data 21/03/2017 prot. PGPR 5365, tramite nota SUAP del 20/03/2017;

- la documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta in data 18/04/2017 prot. Arpae n. PGPR 7440, tramite nota SUAP del 18/04/2017;

- che il Comune di Felino con nota del 26/04/2017 prot. n. 5001, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 8066 del 28/04/2017 comunica che "...*riconferma il proprio precedente parere favorevole espresso in data 2.03.17*...";

- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. PGPR 8260 del 03/05/2017, valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*

- il parere favorevole, in merito agli aspetti di competenza, espresso da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 12/05/2017 prot. n. 30012, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 9373 del 17/05/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

RITENUTO
sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO
che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Greci Enzo SpA, con gestore e legale rappresentante la Sig.ra Viviana Levati, con sede legale in Felino, Via Calestano n. 38/A e stabilimento ubicato in Felino, Via Calestano n. 38/A, relativamente all'esercizio dell'attività di "prosciuttificio industriale" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici *di specifica competenza comunale,* al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da IRETI SpA in data 09/02/2017 prot. RT002090-2017-P e nell'autorizzazione del Comune di Felino del 01/03/2017 n. 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera, al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino prot.n.2606 del 02/03/2017, riconfermato con nota prot.n.5001 del 26/04/2017 e nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 03/05/2017 prot. n. PGPR/2017/8260, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino prot. n. 2606 del 02/03/2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del

suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Comune di Felino, AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e IRETI SpA.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 4476/2017

IL DIRIGENTE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 09-02-2017

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT002090-2017-P

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT003816-2017 del 27/01/2017
Vs. rif.: Pratica Suap 208/2017

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Greci Enzo Spa – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2017-02-10 10:05:55.0, PGPR/2017/2301

IRETI

Protocollo RT002080-2017-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT003816-2017 del 27/01/2017
Vs. rif.: Pratica Suap 208/2017

Oggetto: **PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO**
Greci Enzo Spa

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Greci Enzo Spa con sede legale in Felino - Via Calestano n.38/A, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Calestano n.38/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;

IRETI

- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA PROSCIUTTI; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Salumifici - Produzione Salumi Crudi**;

- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, del lavaggio prosciutti, del lavaggio locali e attrezzature, di rigenerazione resine addolcitore, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione**.

2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.

3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**

IRETI

8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

10) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	*Valore*	*Unità di misura*
Solidi Sospesi Totali	**2000**	**mg/l**
BOD_5	**1500**	**mg/l**
COD	**3000**	**mg/l**
Cloruri	**3500**	**mg/l**
Grassi e oli animali/vegetali	**500**	**mg/l**
Fosforo totale	**60**	**mg/l**

11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.
Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini

prot PGPR 4118 del 06/03/17

COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 208/2017

prot. 2606

Felino, 2 marzo 2017

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Greci Enzo S.p.a – Impianto produttivo Via Calestano, 38/a - Felino. Parere di competenza

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **ditta Greci Enzo Spa** è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;
Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico** (si rimette alla dichiarazione della ditta)

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Si fa presente inoltre che relativamente alla matrice scarichi, si allega l'Autorizzazione allo scarico n. 1 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 1/3/2017.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA
Arch. Maddalena Torti

COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

(firmato digitalmente)

COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE
– Ufficio Ambiente –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
n. 1 del ~~3/1/2017~~ 01/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;

Visto l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010 e in particolare l'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto prevede che i produttori si impegnino a:

- completare l'adozione di tecnologie di recupero calore da applicare agli impianti di raffreddamento all'interno del ciclo produttivo, al fine di ridurre il consumo di acqua ed energia
- operare una razionalizzazione delle reti fognarie all'interno dei sedimi degli stabilimenti in modo da portare i propri scarichi in un unico punto, se possibile, di scarico della rete fognaria pubblica. A monte del punto di scarico si installeranno idonei sistemi di pretrattamento dei reflui fognari come quelli già in parte utilizzati.
- installare a monte dello scarico in pubblica fognatura, qualora necessario, sistemi di abbattimento del fosforo sufficienti a garantire il corretto funzionamento delle acque reflue urbane e il conseguente rispetto dei limiti allo scarico;
- adottare comportamenti gestionali concordati in ambito del distretto del prosciutto sulla base delle indicazioni che emergeranno definitivamente dallo studio in fase di completamento con la stazione sperimentale ...

Vista la Deliberazione n. 3 del 21/03/11 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato."

Vista la Deliberazione n. 15 del 06/09/12 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato."

Dato atto che la DITTA GRECI ENZO SPA ha presentato istanza A.U.A., ai sensi del DPR n. 59/13 (riferimento SUAP 208/17)

Vista la richiesta di espressione di parere relativamente alla matrice scarichi idrici, pervenuta da ARPAE - SAC per tramite dello Sportello Unico Imprese Pedemontana, in data 27/01/17, prot. n. 1007, accompagnata dall'istanza AUA della ditta GRECI ENZO SPA;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI" in fognatura, in quanto proveniente da immobile adibito a lavorazione e stagionatura prosciutti;

Visto il parere del gestore del S.I.I. del 09/02/17, prot. N. 2090, pervenuto agli atti in data 10/02/17, prot. N. 1598;

Visto il DPR n. 59/2013;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

Per quanto di competenza la Ditta **GRECI ENZO SPA** a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in **FELINO - VIA CALETSANO 38/A** esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere del gestore del S.I.I. del 09/02/17, prot. N. 2090, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede fra l'altro il **rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3, dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06, con le seguenti deroghe:**
  - ✓ solidi sospesi totali mg/l 2000
  - ✓ BOD5 mg/l 1500
  - ✓ COD mg/l 3000
  - ✓ **cloruri mg/l 3500**
  - ✓ **grassi e oli animali/vegetali mg/l 500**
  - ✓ **fosforo totale mg/l 60**
- dovranno essere rispettati gli impegni, richiamati in premessa, di cui all'art. 5 punto 8) dell'Accordo di Programma per l'adeguamento degli scarichi nel Distretto del prosciutto citato in premessa;
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

- 1 MAR 2017

LG/CC

Il responsabile del Servizio
Ing. Jr Lorenzo Gherri

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Rif. Arpae prot. n. PGPR/2017/7440
del 18/04/2017
Rif. Sinadoc: 4476/2017

prot PGPR 8260
del 03/05/17

Arpae
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Greci Enzo S.p.A. sita in Via Calestano n. 38/A nel comune di Felino (PR). Relazione Tecnica Emissioni.
Rif. Sportello Unico Imprese Pedemontana Traversetolo (PR): 208/2017/SUAP/UPP prot. 1324 del 27/01/2017.

In merito alla richiesta di relazione tecnica pervenuta da Arpae S.A.C. in data 17/02/2017 prot. Arpae n. PGPR/2017/2830; ed esaminata la documentazione relativa all'istanza di A.U.A. presentata dalla ditta in oggetto si comunica quanto di seguito riportato.
La ditta svolge attività di "lavorazione carni fresche e produzione di prosciutti crudi".

Matrice emissioni in atmosfera
Vista la documentazione presentata dalla ditta Greci Enzo S.p.A. e le successive integrazioni pervenute in data 18/04/2017, prot. Arpae n. PgPr/2017/7440,
considerato che il gestore dello stabilimento dichiara che nulla è stato modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Determinazione del Dirigente n. 4621 rilasciata dalla Provincia di Parma in data 02/11/2004,

considerato inoltre che:

1) la Ditta risultava autorizzata, ai sensi del D.P.R. n. 203/88, dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente n. 4621 del 02/11/2004;
2) risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
3) l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, è costituita da un singolo impianto per la "**lavorazione carni fresche e produzione di prosciutti crudi**" e tutte le operazioni o fasi lavorative sono sufficientemente descritte;
4) la ditta non è assoggettabile agli obblighi del D. Lgs. 105/2015 di recepimento della Direttiva 2012/18/UE;
5) i combustibili sono conformi al Titolo III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6) la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II dell'All. III alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (emissioni di C.O.V.);
7) l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
8) è stata dichiarata la presenza di impianti, già autorizzati, definiti **scarsamente rilevanti** agli effetti dell'inquinamento atmosferico:
   - **EMISSIONE E01** Caldaia a metano (Potenzialità 632 kWh)
   - **EMISSIONE E02** Caldaia a metano (Potenzialità 632 kWh)

- **EMISSIONE E03** Caldaia a metano (Potenzialità 190 kWh)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del DLgs 152/06 smi e precisamente:
Ossidi di azoto (espressi come NO_2) .....350 mg/Nm^3
Ossido di carbonio.....100 mg/Nm^3
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273K 101,3 kPa.

9) è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;

si ritiene quindi che:

la ditta Greci Enzo S.p.A., rappresentata dalla Sig. ra Viviana Levati in qualità di gestore, con sede legale in Via Calestano n. 38/A nel comune di Felino (PR), possa essere autorizzata agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività di "lavorazione carni fresche e produzione di prosciutti crudi" svolta negli impianti siti in Via Calestano n. 38/A nel comune di Felino (PR), subordinandola, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E04 Impianto lavaggio attrezzature
I vapori provenienti da questa fase lavorativa devono essere captati tramite aspirazioni localizzate e convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Durata ore/giorno .....4 h
Durata giorni/anno.....52 giorni
Altezza minima.....5,5 m

EMISSIONI dalla n. 05 alla n. 29 – Ricambio aria locale stagionatura

EMISSIONI dalla n. 30 alla n. 35 – Ricambio aria locale stagionatura

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti di cui al punto 8 del capitolo precedente, emissioni **E01, E02 ed E03** il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La portata, come espressa per le singole emissioni, rappresenta un valore limite con tolleranza del 20%.

Il numero di campionamenti e analisi alle emissioni quale strumento di controllo, sia periodico che in fase di messa a regime, può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08).

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nell'Allegato 3B della DGR Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare dev'essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI – UNICHIM).

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla quantità di **Prodotti finiti** (Indicatore 1) verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O_2%,CO_2%,CO%,H_2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.

9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro dal professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici e del loro esito, della quantità annua di indicatori di attività.
Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

La presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale	Greci Enzo S.p.A.
Partita IVA / Codice fiscale :	154700348
Sede legale :	Via Calestano, 38/a nel comune di Felino (PR)
Gestore :	Viviana Levati
Sede locale impianti :	Via Calestano, 38/a nel comune di Felino (PR)
Coordinate UTM_X :	-
Coordinate UTM_Y :	-
Attività sede locale (C.C.I.A.) :	Lavorazione carni crude e produzione prosciutti crudi
Settore attività CRIAER:	4.1
Prescrizioni	
Indicatore 1	Prodotti finiti [kg/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1.300.000
Indicatore 2:	Gas metano utilizzato [m^3/a]
Indicatore 3	Energia Elettrica utilizzata [kWh/a]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento :	365
Altezza media sbocco emissione :	22,5 [m]
Temperatura media emissioni :	466 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni (*) (Kg/a)	
Monossido carbonio :	190
Biossido carbonio :	409410
Ossidi di azoto :	664

*Flussi calcolati in base a quanto dichiarato dal gestore.

Il Tecnico
Michela Bianchi

Responsabile Distretto di Parma
Sara Reverberi

(Documento firmato digitalmente ai sensi vigente normativa)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA/SUD EST

prot PGPR 93173 del 17/05/17

prot 30012 del 12/05/17

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attivita' Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.pr
.it

ARPAE SAC Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRAT. SUAP n. 208/2017 A.U.A. Ditta GRECI ENZO S.p.A.

In riferimento alla istanza di AUA della ditta GRECI ENZO S.P.A. sita in Comune di FELINO Via Calestano, 38/A,

valutata la documentazione tecnica allegata e la documentazione integrativa pervenuta in data 10.05.2017 ns. prot. 29374 e tenuto conto che:

- la ditta svolge attività di lavorazione carni fresche per la produzione di prosciutti stagionati,
- l'istanza riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il proseguimento senza modifiche del nulla/osta di impatto acustico,

si esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile della S.O.T. Parma-Sud Est
Dr.ssa Patrizia Pico

Firmato digitalmente da:
Patrizia Pico

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

Lucia Reverberi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

FIRME SUL DOCUMENTO

Il presente atto è stato firmato digitalmente da:

PATRIZIA PICO

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.